



AUMENTO DELLE PENSIONI ANNO 2022 I NUOVI IMPORTI

Il Ministero dell'economia e della finanze ha emanato il decreto 17 novembre 2021 con il quale determina la percentuale presuntiva della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno 2022 da applicarsi alla perequazione automatica delle pensioni a far data dal 1° gennaio 2022.

In forza di tale decreto le pensioni aumenteranno dal 1° gennaio 2022 del 1,7% per effetto dell'aumento previsionale dei prezzi al consumo.

La percentuale del 1,7% non verrà applicata su tutte le pensioni ma varierà a seconda dell'importo della pensione stessa.

- è pari al 100 % (di 1,7%) per gli assegni più bassi, fino a 4 volte il minimo (cioè fino a 2062,32 euro lordi)
- del 90% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (fino a 2577,90 euro)
- del 75% oltre questa soglia (assegni lordi oltre 2.577,90 euro)

L'INPS, in sede di rinnovo per l'anno 2022, ha applicato l'aumento nella misura del 1,6% ([Circ.n° 197 del 23/12/2021](#)); l'aumento delle pensioni è quindi inferiore di uno 0,001%.

L'INPS provvederà al conguaglio con il pagamento delle pensioni di febbraio/marzo

Qui di seguito troverete le tabelle con gli importi aggiornati dei trattamenti minimi e degli assegni sociali.



Perequazione automatica delle pensioni anno 2022

Le pensioni aumenteranno, dal prossimo mese di gennaio 2022, del 1.7% per effetto del tasso d'inflazione programmato.

Quest'anno i pensionati, come già avvenuto talvolta in passato, non potranno vantare alcun credito nei confronti degli enti previdenziali in quanto l'aumento attribuito in via provvisoria sulla base del 0,0% (per l'anno 2021) coincide con il dato definitivo accertato dall'ISTAT, per cui sulla rata di pensione di gennaio 2022 non vi sarà alcun arretrato a conguaglio per la perequazione automatica delle pensioni.

Come aumenteranno le pensioni?

Pensioni al trattamento minimo, pensioni ed assegni sociali

Tipo pensione	anno 2021	anno 2022
Pensione sociale	379,33 €	385,78 €
Assegno sociale	460,28 €	468,10 €
Trattamento minimo	515,58 €	524,34 €

Pensioni superiori al "minimo"

Per le pensioni superiori al trattamento minimo l'aumento sarà così erogato:

- 1,7 % (aliquota intera) sulle pensioni di importo mensile sino a fino a euro € 2.062,32 (quattro volte il trattamento minimo al dicembre 2021)
- 1,53% (90% dell'aliquota intera di aumento) sulla fascia di pensione di importo mensile eccedente 2.062,23 € e fino a 2.577,90 € (cinque volte il trattamento minimo al dicembre 2021);
- 1,275 % (75% dell'aliquota intera di aumento) sulla fascia di pensione di importo mensile eccedente 2.577,90 €

A seguire il testo del decreto del Ministero dell'economia e finanze.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2021

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020. (21A06952)

(GU n.282 del 26-11-2021)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 16 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 292 del 24 novembre 2020) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2020 e valore definitivo per l'anno 2019»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 3 novembre 2021, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2019 ed il periodo gennaio - dicembre 2020 è risultata pari a -0,3;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2020 ed il periodo gennaio - dicembre 2021 è risultata pari a +1,7 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,5, -0,1 e +0,1;

Considerata la necessità:



di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 e' determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 e' determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2021

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando





Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/it/)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tuttoprevidenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"